COMUNE DI NOVI DI MODENA

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO NEL CENTRO SPORTIVO DI ______ IN VIA

L'anno duemila il giorno del mese di in Novi di Modena nella sede del Municipio in Viale Vittorio Veneto 16
• TRA
- Il Sig nato a il e domiciliato per la carica presso la sede municipale di Viale Vittorio Veneto 16 Responsabile del Servizio del Comune di Novi di Modena (Codice Fiscale 00224020362), (<i>d'ora innanzi indicato anche, per brevità, come "concedente"</i>) agente non in proprio ma nella sua veste di Legale Rappresentante, in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, coi poteri di cui all'art. 107, comma III, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Organizzazione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.58 del 09.06.2009 e ss.mm.ii. , che interviene al presente atto per dare attuazione alla delibera di Giunta Comunale n° del;
E
(d'ora innanzi indicato anche, per brevità, come "gestore") regolarmente costituita il con atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate dell'Ufficio di al n serie 3 del, Codice Fiscale Partita IVA, con sede a in Via, n, iscritta nel registro APS della Provincia di Modena (legge regionale E.R. n° 8/2017) al n° dalovvero- iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche tenuto dal CONI al n° dal ed all'Albo delle Forme Associative del Comune di Novi di Modena al n dal, rappresentata da nato a, il, e residente a in via agente non in proprio ma esclusivamente nella sua veste di Presidente e Legale rappresentante,
PREMESSO
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 21/03/2019 si è provveduto ad emanare un atto di indirizzo per il rinnovo delle convenzioni per la gestione delle strutture sportive di proprietà comunale;
 con deliberazione della Giunta Comunale n del si è provveduto ad approvare il nuovo schema di convenzione per la gestione di impianti sportivi di proprietà comunale ai sensi della L.R. n° 8 del 31 maggio 2017;
- che l'impianto è ritenuto avere una minore rilevanza economica, non in grado di produrre reddito fiscalmente rilevante derivante dalla gestione ma solo di perseguire la tendenziale parità fra entrate e spese e comunque senza distribuzione di utili, in relazione alla possibilità teorica di utilizzo, all'assenza di attività sportiva che richiamano un numero consistente di spettatori con ingresso a pagamento, alla definizione ed all'incasso delle tariffe d'uso per soggetti terzi operato dal comune, all'utilizzo dell'impianto come storicamente effettuato, al contesto sociale nel quale l'impianto è collocato, al bacino di potenziale utenza di riferimento, all'assenza di servizi aggiuntivi e complementari tranne un

DATO ATTO

servizio bar/ristoro veloce riservato ai soci o agli utilizzatori dell'impianto sportivo;

Che lo scopo della convenzione è di disciplinare l'esercizio della concessione riguardo alla gestione, l'utilizzo, la custodia, la conservazione ed il miglioramento delle strutture ed impianti sportivi per finalità sportive e di aggregazione sociale, da esercitare per l'intera durata della

concessione;

Che la finalità prioritaria della convenzione è quella della promozione dell'attività sportiva rivolta a tutta la comunità, alla relazione con l'Istituto comprensivo, alla Casa della Salute, ai giovani, agli anziani ed ai portatori di handicap, con uno spirito ed una azione concreta fortemente rivolta all'inclusione personale e sociale;

Che i criteri di fondo cui si deve ispirare la gestione devono avere una prioritaria valenza sociale come indicata nella citata deliberazione della Giunta Comunale n. 33/2019 finalizzata alla massima promozione e sviluppo della pratica sportiva senza trascurare lo svolgimento di attività ricreative e sociali, coniugata agli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio escludendo il concetto di lucro e prevedendo adeguate forme di controllo relative al rimborso delle spese sostenute;

Tutto ciò premesso, con la presente scrittura privata,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - STRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI OGGETTO DI CONVENZIONE

Il Comune di Novi di Modena concede a	all'ASSOCIAZIONE	che accetta, la gestione
del	posta in	(in
orario extrascolastico da inserire solo se	ricorre il caso)	,
Denominazione dell'impianto:	,	
Impianto destinato a:		
Limite di capienza:		
Periodo di uso:		
Consistenza:		

finalizzati allo svolgimento di un servizio socialmente utile e come più dettagliatamente descritti nei verbali di consegna dei locali, degli spazi e delle attrezzature (Allegati A e B).

Tali strutture e impianti sportivi e attrezzature sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al gestore, che li prende in consegna.

Il gestore dà atto del fatto che gli impianti, le strutture sportive e gli altri elementi, come al precedente comma individuati, sono in perfetto stato e totalmente idonei allo svolgimento dei servizi cui sono destinati. La dismissione di eventuali attrezzature obsolete di proprietà dell'Istituto Comprensivo, delle Terre d'Argine o comunale, dovrà essere preceduta da appositi atti formali.

ART. 2 - PROPRIETA' STRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI

Il gestore dichiara e riconosce che tutte le strutture e gli impianti siti nell'area o sugli immobili oggetto della concessione sono, in quanto costruiti, di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Novi di Modena.

Il gestore dichiara inoltre di non avere per tale fatto nulla a pretendere dal Comune di Novi di Modena.

ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE E MODALITA' DI DISDETTA

La presente convenzione avrà validità di anni 5 e decorre dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza del detto periodo il rapporto si intende integralmente risolto di diritto senza possibilità di tacita proroga. Il gestore ha facoltà di recedere dalla convenzione, con preavviso di non meno di centottanta (180) giorni da notificarsi all'Amministrazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 4 - MODALITA' D'USO E ACCESSO ALLE STRUTTURE E IMPIANTI

L'utilizzo delle strutture e impianti sportivi in questione si ispira al principio dell'accesso regolamentato agli stessi, a favore di ogni fascia di popolazione.

L'utilizzo autorizzato dall'Amministrazione comunale per il n. di ore risultante dal piano di utilizzo (Allegato C), terrà fermi i seguenti criteri di priorità, compatibilmente con l'esercizio dell'attività del Gestore:

- 1) attività delle scuole, di ogni ordine e grado;
- 2) attività connesse ai campionati federali;
- 3) attività per disabili;
- 4) utilizzo da parte di Gruppi e Associazioni locali di carattere sportivo, dilettantistico, amatoriale, ecc:
- 5) utilizzo da parte di singoli cittadini residenti:
- 6) manifestazioni, spettacoli, attività di carattere culturale e ricreativo non sportivo, purché compatibili con le esigenze di conservazione e funzionalità delle strutture e degli impianti;
- 7) utilizzo da parte di altri residenti fuori Comune.

Al fine di permettere un uso appropriato delle strutture e impianti sportivi, l'Amministrazione comunale curerà di predisporre, sulla base delle richieste pervenute, e d'intesa con il gestore un piano di utilizzo degli stessi, riferito alle diverse stagioni sportive.

Detto piano dovrà essere esposto annualmente al pubblico, presso ogni impianto.

In sede di predisposizione del piano, l'Amministrazione comunale tiene conto delle indicazioni formulate dalla Direzione dell'Istituto Comprensivo, nell'interesse generale volto a garantire la migliore e più ampia diffusione delle discipline sportive. L'Amministrazione ed il Gestore, fatte salve le priorità, assumono reciproco impegno di dare tempestiva ed immediata informazione di ogni e qualsiasi causa che possa comportare la sospensione o l'interruzione delle attività programmate anche per effetto di particolari richieste scolastiche.

Il Gestore assume l'impegno di assicurare ai partecipanti alle diverse attività delle strutture sportive, la tempestiva informazione su eventuali sospensioni od interruzioni, concordando di volta in volta con l'Amministrazione comunale la possibilità di recuperare in ore diverse le attività non svolte. L'Amministrazione si riserva, come diritto incondizionato, nella salvaguardia dell'esercizio dell'attività del Gestore, come da piano di utilizzo in allegato C, la possibilità di utilizzare gratuitamente o di concedere in uso a terzi (con modalità da concordare con il Gestore), in orari assegnati al gestore e con facoltà per quest'ultimo di recupero delle stesse, le strutture dell'impianto sportivo oggetto di convenzione, per un numero presunto di ____ ore circa di utilizzo annuale, h. ____ per allenamenti e partite e h. ____ per manifestazioni sportive ed extra sportive, garantendone la riconsegna nello stesso ordine in cui li ha ricevuti.

I suddetti utilizzi saranno compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto sportivo oggetto di convenzione, e saranno comunicati al Gestore, di volta in volta, con congruo preavviso. L'Amministrazione comunale detiene una copia delle chiavi presso l'Ufficio Manutenzione del Comune di Novi di Modena, da utilizzare in occasione di eventuali emergenze.

ART. 5 - USO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER ATTIVITA' DELLE SCUOLE (se ricorre la circostanza)

Alle attività scolastiche e per i disabili devono essere riservati, sulla base e dentro i limiti delle richieste espresse, i giorni feriali dal lunedì al sabato compresi nel calendario scolastico, dalle 8,00 alle 16,00 dal lunedì al venerdì e dalle 8,00 alle 13,00 il sabato, previe intese con l'Istituto comprensivo e l'intervento dell'amministrazione comunale entro 10 giorni dall'inizio del periodo di utilizzo.

Il gestore potrà disporre degli spazi orari non contemplati nel calendario.

ART. 6 - USO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER ATTIVITA' NON SPORTIVE

Le strutture e impianti sportivi possono essere concessi in uso temporaneo a terzi dal Comune a Enti, Circoli, Associazioni, Partiti e privati per riunioni, attività ricreative, spettacoli musicali e consimili, fatto salvo il rispetto della normativa vigente, delle convenzioni in essere e le peculiarità dell'impianto nel rispetto della capienza massima prevista.

La precedenza spetta tuttavia alle attività sportive, salvo che le manifestazioni non siano state precedentemente fissate. Le autorizzazioni a terzi a svolgere nell'impianto iniziative diverse da quelle sportive, saranno rilasciate dal Comune, fatto salvo il divieto per quelle attività che per la loro natura possono arrecare danni agli impianti o alle strutture, a condizione di non sovrapporsi con le attività autorizzate secondo le modalità dell'Ufficio Sport previste nel piano di utilizzo in

allegato C.

Le manifestazioni devono essere autorizzate secondo quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e sottostare alle vigenti normative in materia di safety e security.

Il Comune di Novi di Modena subordina sempre l'autorizzazione all'uso dell'impianto alla stipulazione, da parte del richiedente, di una congrua assicurazione attivata prima dell'utilizzo delle strutture, a copertura di eventuali incidenti, di danni a persone o cose procurati per incuria e/o imperizia, di furto di beni mobili durante il corso delle manifestazioni autorizzate.

ART. 7 - TARIFFE ED ORARI PER L'USO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Per l'utilizzo delle strutture verranno applicate le tariffe deliberate annualmente dall'Amministrazione Comunale,che si intendono al netto di IVA. La riscossione delle tariffe è effettuata dal Comune di Novi di Modena.

L'uso delle strutture e impianti da parte del comune sia per esigenze scolastiche che per altre attività comunque consentite è a titolo gratuito.

ART. 8 - ONERI A CARICO DEL GESTORE

Il gestore ha l'obbligo di assicurare la conduzione tecnico-sportiva dell'impiantistica e mantenere, sulle strutture dell'impianto sportivo di proprietà comunale, personale (di direzione, assistenza frequentatori, insegnamento, corsi, pulizia, custodia, cassa, somministrazione alimenti e bevande, sicurezza, pronto intervento sanitario, custodia e pulizia dell'impiantistica, delle attrezzature e dei materiali esistenti per la loro cura affinchè siano perfettamente funzionanti e conformi alla normativa antifortunistica) qualitativamente e quantitativamente necessario all'adempimento degli obblighi inerenti la gestione del servizio, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, dalle Leggi dai Regolamenti in vigore nonché dalle prescrizioni di sicurezza contenute anche nelle singole Autorizzazioni all'uso, secondo la normativa vigente.

Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, il Gestore può avvalersi del lavoro volontario dei propri iscritti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo l'Amministrazione da ogni responsabilità.

Qualora si avvalga di lavoro subordinato, devono essere rispettate le norme di legge e regolamentari e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi e salariali, sia per quanto riguarda gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi. Il Gestore ha pure l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di disporre adeguati controlli sanitari sul personale.

L'Amministrazione può richiedere la sostituzione di unità lavorative che abbiano suscitato problemi sul piano comportamentale. E' inoltre cura del Gestore:

- in concomitanza delle manifestazioni sportive di particolare rilievo, organizzate dalla concessionaria, gestire tutte le incombenze connesse alle problematiche inerenti l'ordine pubblico e sicurezza, informando con congruo anticipo gli organi di Polizia e della Polizia Municipale, fornendo loro ogni collaborazione richiesta, sia all'interno che all'esterno dell'impianto;
- assistenza ed organizzazione delle gare e di tutto quanto concerne lo svolgimento delle attività del Gestore;
- assistenza ed organizzazione degli impianti, includendo le incombenze di cui ai commi precedenti concernenti le attività autorizzate a fronte del precedente articolo 4;
- ottenimento a propria cura e spese, di tutte le licenze, nulla osta, collaudi ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività;
- svolgimento di ogni incombenza relativa alla security e safety per le attività svolte e promosse dalla concessionaria, con particolare riferimento a quanto disposto dal D.Lgs n.81/2008 e successive modificazioni. A tale scopo, il legale rappresentante del soggetto gestore assume le funzioni di "datore di lavoro";
- assunzione di ogni responsabilità diretta ed indiretta (sia nei confronti di terzi che dello stesso Comune) comunque inerente alle attività svolte e promosse dal gestore.

Il Comune, pertanto, rimarrà del tutto estraneo alle attività ed ai rapporti giuridici verso terzi a qualunque titolo, anche di fatto, posti in essere dal Gestore, il quale manleva il Comune stesso da ogni responsabilità.

E' fatto assoluto divieto al concessionario dotare i punti ristoro e le strutture di slot machine, video lottery, centri scommesse e corner scommesse.

In caso di forza maggiore, per eventi dovuti a calamità naturali, pubblica sicurezza, salvaguardia della salute pubblica e comunque in ogni caso in cui sia necessario tutelare l'interesse generale della cittadinanza, il comune potrà disporre in tempo reale dei luoghi indicati nel Piano Comunale di Protezione Civile; al concessionario sarà riconosciuto un equo indennizzo per il periodo relativo al mancato utilizzo degli impianti.

Il gestore potrà eseguire sugli impianti sportivi in gestione, previo consenso del comune in forma scritta, opere o interventi di miglioria che eccedono l'ordinaria manutenzione nonché interventi volti a garantire la buona conservazione delle strutture e degli impianti, purchè non comportino modifiche alla destinazione d'uso. Le opere e/o gli interventi di miglioria verranno acquisiti gratuitamente alla proprietà del comune al termine dell'affidamento in gestione.

Per ogni altro obbligo si rimanda al piano di conduzione tecnica in allegato D, parte integrante e sostanziale alla presente convenzione.

Il concessionario è tenuto al rispetto del disposto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 23 aprile 2019 che recepisce e adotta nello Statuto Comunale misure per salvaguardare e consolidare i valori di libertà, antifascismo, eguaglianza, giustizia sociale, democrazia e solidarietà, contro ogni forma di estremismo, nel rispetto dei principi democratici dell'ordinamento repubblicano e la storia che identifica il nostro territorio; la violazione di tale divieto comporta la decadenza della concessione.

Sarà onere e cura del concessionario formalmente comunicare al comune il soggetto responsabile che sarà referente e che terrà tutte le relazioni con il Comune.

ART. 9 – CORRISPETTIVO ANNUALE DI GESTIONE

Il corrispettivo annuale alla gestione dovuto dall'Amministrazione è fissato in €______, oltre ad IVA nella forma di legge se dovuta e sarà versato in due rate semestrali, la prima entro il 15/7 e la seconda entro 15 giorni dalla consegna del bilancio consuntivo del gestore, dal quale emerga che nessun utile venga distribuito.

Il corrispettivo annuale alla gestione è stato fissato tenendo conto delle attività strumentali per il funzionamento della struttura quali apertura-chiusura-vigilanza-pulizie, cura e manutenzione verde, manutenzione ordinaria della struttura, per l'utilizzo senza oneri da parte dell'istituzione scolastica, per il mantenimento della funzionalità dei presidi di sicurezza ed antinfortunistica, per la spesa delle utenze a carico del concessionario ed in generale per tutte le spese riconducibili agli obblighi del gestore nonché dell'utilizzo per le attività specifiche della struttura, per le quote sociali e di partecipazione ai corsi, per la possibile presenza di attività di sponsorizzazione e per la presenza di un pubblico esercizio anche se rivolto esclusivamente ai soci.

Il gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e succ. modifiche, in quanto applicabili.

Il gestore assume altresì l'obbligo di redazione del bilancio preventivo e consuntivo delle attività di gestione della struttura oggetto della presente convenzione.

ART. 10 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Fatta eccezione per quanto previsto all'art. 11, sono a carico della proprietà tutte le manutenzioni straordinarie e le modifiche agli edifici ed agli impianti. E' fatto divieto al gestore di modificare lo stato attuale delle strutture dell'impianto oggetto di convenzione.

Per manutenzioni straordinarie s'intendono tutte quelle che non sono contenute nell'elenco delle ordinarie ed in particolare interventi sulle strutture murarie, sugli impianti idrici e di riscaldamento derivanti da problematiche non connesse all'uso. Sono da considerarsi manutenzioni straordinarie tutti gli adeguamenti che dovessero interessare le strutture per sopraggiunte modifiche normative. Sono a carico del comune la manutenzione straordinaria degli impianti antincendio, di sicurezza, di superamento delle barriere architettoniche e di primo soccorso (DAE) ubicati presso tutti gli impianti: sarà cura del concessionario invoce provvodore alla manutenzione ordinaria degli

impianti; sarà cura del concessionario invece provvedere alla manutenzione ordinaria degli impianti e dei dispositivi antincendio, di sicurezza, di superamento delle barriere architettoniche e di primo soccorso (DAE) e al controllo del perfetto funzionamento degli stessi.

Sono altresì da intendersi straordinari tutti gli interventi che, con un lasso di tempo quinquennale o

decennale, a seconda dei casi, interesseranno una ristrutturazione complessiva delle strutture e impianti sportivi.

La proprietà provvede a mantenere a norma tutte le strutture e impianti sportivi, oggetto della presente convenzione, in base alla normativa vigente, alle convenzioni in essere nei termini di legge in vigore.

Il gestore non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, miglioria inerenti le strutture e impianti sportivi, che la proprietà intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno. Qualora peraltro dall'esecuzione dei lavori medesimi consegua forzatamente una sospensione totale dell'attività del Gestore per un periodo superiore a giorni 30 potrà essere concordato tra le parti un recupero del periodo di inattività. I tempi di intervento devono essere previamente comunicati (laddove non sussistano evidenti ragioni di urgenza, connesse all'adeguamento, sicurezza ed alla igienicità degli impianti e degli edifici che impongano l'intervento immediato) con un anticipo di almeno 1 mese e concordati con il gestore nel rispetto della programmazione annuale dell'attività del medesimo.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI DEL SOGGETTO GESTORE

Il gestore dell'impianto risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività previste o comunque svolte nell'ambito della struttura concessa in gestione e per l'intera durata della concessione, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Pertanto il gestore del servizio dovrà comprovare di avere stipulato e in corso di vigenza una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento del complesso di attività e servizi formanti oggetto della gestione della struttura, compresa la conduzione dei locali e delle relative aree e servizi pertinenti nonché dei beni in dotazione, senza eccezioni.

Detta assicurazione dovrà espressamente prevedere:

- 1. massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 5.000.000,00 complessivamente per sinistro
- 2. le seguenti estensioni:

riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT)

- estensione del novero dei terzi a:
 - titolari e prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché a tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari al servizio oggetto di affidamento;
 - appaltatori/subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro;
 - consulenti, tecnici ed altri professionisti in genere e ai rispettivi prestatori di lavoro.
- estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati della ditta aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento dei servizi e dell'attività di gestione oggetto dell'affidamento;
- estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose del soggetto gestore o detenute dal medesimo o da persone di cui questi debba rispondere a termini di legge;
- estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi (compresi gli utenti della struttura) in consegna e/o custodia;

riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

- estensione dell'assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro;
- estensione alle malattie professionali.

La polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell'Amministrazione Comunale, dei suoi dipendenti e amministratori.

Il gestore dovrà inoltre munirsi di polizza assicurativa a copertura dei danni da atti vandalici o furto per un valore di € 500.000.00.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dall'Amministrazione Comunale e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tali assicurazioni dovranno avere validità per tutta la durata della concessione.

A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità delle anzidette assicurazioni ad ogni scadenza.

Resta precisato che costituirà onere a carico del gestore, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il gestore stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

ART. 12 - INADEMPIENZA E REVOCA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RECESSO E DECADENZA DELLA CONVENZIONE

La concessione potrà essere revocata in qualunque momento per i seguenti motivi:

- mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura, senza motivazione adeguata;
- arbitrario abbandono, da parte del Gestore, dell'impianto sportivo oggetto di convenzione;
- grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui alla presente convenzione;
- alterazione o modificazione sostanziale della destinazioni di uso delle strutture e impianti di cui all'oggetto del presente atto;
- mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, della manutenzione ordinaria e dei servizi di pulizia e custodia ;
- mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e impianti sportivi dati in concessione;
- frode a danno dell'Amministrazione o di altri Enti pubblici;
- danni agli ospiti e fruitori, all'Amministrazione, ai beni di proprietà dell'Amministrazione stessa derivanti da dolo o colpa grave;
- gravi irregolarità nei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale utilizzato.
- Mancata stipula e produzione delle copie delle coperture assicurative;

Il Comune può revocare la concessione per sopraggiunti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile ad oggi; se la revoca comporta pregiudizio in danno del concessionario, il comune ha l'obbligo di provvedere all'indennizzo.

La presente convenzione decadrà qualora venisse sciolta l'associazione concessionaria o venisse modificato l'atto costitutivo, mutandone i principi a cui oggi è ispirato.

ART. 13 - CONTROLLI E VERIFICHE

Fatte salve le competenze degli organi statali, regionali e provinciali in relazione ai controlli di legge, la gestione del servizio e dell'uso delle strutture e impianti sportivi e la erogazione dei servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo dell'Amministrazione.

Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza della attività svolta dal gestore ai principi dello Statuto della stessa, l'osservanza delle clausole contenute nella presente convenzione.

In proposito l'Amministrazione Comunale ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento in sostituzione del Gestore e gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal gestore nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo, in linea con gli standard di categoria e nel rispetto delle disposizioni di legge e di convenzione.

E' comunque inteso che durante tali ispezioni gli incaricati dell'Amministrazione osserveranno ogni cura per turbare il meno possibile il funzionamento normale delle attività all'interno dell'impianto.

Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto all'associazione concessionaria, la quale sarà obbligata a porre adeguato rimedio entro il termine che verrà di volta in volta assegnato, fermo restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del Gestore, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in

contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione.

In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al Gestore verrà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere la convenzione in danno ed a spese del Gestore, senza altre formalità, incamerando la relativa cauzione prestata a garanzia della convenzione, ovvero di sostituirsi al Gestore stesso, nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandogli le conseguenti spese con obbligo di rimborso dal gestore del servizio all'Amministrazione stessa nel termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricezione della relativa comunicazione, salvo ogni diritto dell'Amministrazione concedente di avvalersi della cauzione prestata a garanzia della convenzione e fermo restando ogni maggiore onere, obbligo e responsabilità.

L'Amministrazione Comunale e il gestore verificheranno congiuntamente e periodicamente l'andamento organizzativo.

ART. 14 - RAPPORTI TRA IL GESTORE E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il gestore si impegna a comunicare all'Amministrazione Comunale il bilancio preventivo, la modifica dello Statuto ed il rinnovo delle cariche sociali entro 30 giorni dalla loro approvazione. Entro 15 giorni dalla data di approvazione il gestore si impegna a far pervenire all'Amministrazione copia del bilancio consuntivo unitamente al rendiconto dell'attività gestionale del servizio nell'impianto in concessione e copia del bilancio di previsione unitamente alla previsione dell'attività gestionale del servizio nell'impianto in concessione. Il gestore infine provvederà a segnalare all'Amministrazione concedente quelle circostanze e fatti, non direttamente riconducibili al presente rapporto, che possono impedire od ostacolare o rallentare il regolare svolgimento dei servizi, adoperandosi, nello stesso tempo ed entro gli ambiti di pertinenza, alla eliminazione degli stessi.

ART. 15 – PUBBLICITÀ

Ogni forma di pubblicità all'interno del l'impianto oggetto di convenzione, è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge, della pertinente regolamentazione comunale e del parere della proprietà, ad eccezione della pubblicità sonora. E' comunque consentita la diffusione sonora di comunicazioni di servizio, di comunicazioni inerenti l'attività del Gestore e di comunicazioni sulle attività istituzionali del Comune. Il gestore ha facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro dell'impianto oggetto di convenzione, ottenute le previste autorizzazioni di cui sopra. Gli oneri conseguenti sono a carico del Gestore. I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all'ordine pubblico. Nessuna responsabilità fa carico all'Amministrazione per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario. Il gestore ha l'obbligo di richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione e di osservare le disposizioni impartite dai competenti Servizi comunali, in ordine alla ubicazione ed alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità, nonché di attenersi a tutte le prescrizioni che si rendono necessarie per conservare la funzionalità ed il decoro delle strutture sportive. Il gestore è tenuto a comunicare di volta in volta all'Amministrazione e all'Ufficio delle Pubbliche Affissioni l'avvenuta installazione dei cartelli o pannelli pubblicitari fissi. In caso di assegnazione di contratti a ditte specializzate per la gestione della pubblicità, la durata di tali contratti non può essere superiore a quella del presente rapporto

ART. 16 - RICONSEGNA DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI

I locali, gli impianti e le loro attrezzature concesse in uso dovranno essere riconsegnati al Comune concedente, al termine della presente convenzione, in condizione di uso normale e di regolare funzionamento.

L'Amministrazione comunale può revocare in tutto o in parte la vigenza della presente convenzione per motivi di straordinaria urgenza, per effetto dei quali sia necessario garantire interessi di pubblica utilità, mutamento della situazione di fatto, nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. In tali circostanze è ammesso a favore del Gestore il diritto di risarcimento parametrato al solo danno emergente.

Potranno anche realizzarsi intese tra l'Amministrazione comunale ed il concessionario per realizzare, a cura di quest'ultimo, interventi di completamento e miglioramento esclusivamente delle attrezzature date in concessione.

La presa in carico di dette attrezzature da parte dell'Amministrazione Comunale avverrà dopo collaudo dell'Ufficio Tecnico Comunale nella forma e nei modi di legge.

In questi casi le parti concorderanno tra loro, di volta in volta, le modalità e le condizioni di intervento, nonché i reciproci obblighi.

Per quanto riguarda la gestione di eventuali nuovi impianti ed attrezzature sportive, sarà approvata esplicita modifica alla presente convenzione.

ART. 17 - DIVIETI

E' fatto tassativo divieto di sub-concessione, anche parziale e sotto qualsiasi forma, o di cessione, in tutto od in parte, della convenzione da parte del Gestore, a pena di risoluzione immediata della convenzione stessa in suo danno.

In caso di infrazione alle norme di cui al presente atto commessa dal subgestore e/o cessionario occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione e verso i terzi sarà esclusivamente il gestore.

ART. 18 – MODIFICHE

La presente convenzione può essere concordemente modificata, anche prima della sua scadenza, mediante atto scritto a fronte di fatti ed eventi non previsti e/o per la migliore gestione del servizio affidato sulle strutture sportive. In tal caso tutte le relative spese graveranno a carico del richiedente la modifica.

ART. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA

Il gestore, a garanzia degli obblighi e degli oneri riconducibili alla presente convenzione, deve prestare una cauzione di € _____ pari al 10% del valore complessivo del contributo annuo di gestione moltiplicato per la durata della convenzione, costituendola mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, escutibile a prima richiesta, senza l'obbligo di preventiva escussione del debitore principale e con operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Tale fidejussione deve essere consegnata al Comune all'atto della firma della presente convenzione.

Qualora, per qualsiasi motivo, durante la vigenza della convenzione, non fosse possibile ottenere il rinnovo della cauzione prestata con fidejussione bancaria o con polizza fidejussoria assicurativa, il Gestore è tenuto a provvedere immediatamente a costituire direttamente il deposito cauzionale per il medesimo importo mediante versamento in denaro o titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della convenzione di concessione, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso delle spese che l'Amministrazione avesse sostenuto o debba sostenere per manutenzioni, reintegrazione e rinnovamenti in sostituzione del Gestore inadempiente e di maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati , di eventuali franchigie a copertura dei danni che non trovino copertura nella polizza RCT stipulata e che non vengano risarciti dal gestore.

Il Gestore è obbligato a reintegrare immediatamente la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la durata della convenzione. La cauzione definitiva resta vincolata per sei mesi oltre la durata o vigenza della convenzione e sarà svincolata subordinatamente alla intervenuta consegna delle strutture sportive, al risarcimento da parte del Gestore di eventuali danni ed ammanchi, ad avvenuta dimostrazione della tacitazione da parte del Gestore stesso di eventuali crediti vantati da fornitori o esecutori o soci o prestatori di lavoro, ed in ogni caso alla intervenuta verifica della ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi posti a carico del Gestore.

Nel caso, il gestore non voglia presentare la cauzione nelle forme consentite, lo stesso accetta fin d'ora che l'amministrazione possa trattenere a titolo di cauzione tante rate del contributo annuo di gestione di cui all'art. 9 della presente convenzione quante ne occorrono a maturare la cauzione richiesta. La/le suddetta/e rata/e verra'/anno liberata/e e versata/e al gestore, solo dopo adeguata verifica del corretto adempimento degli obblighi e degli oneri a carico del medesimo.

Negli immobili oggetto in concessione, limitatamente alle porzioni con idonea destinazione, potrà essere esercitata, direttamente o tramite soggetti terzi, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Ai sensi del DPR 235/2001 "Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati", l'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati è destinata esclusivamente ai soli soci e non è necessario possedere i requisiti professionali di legge, a meno che la gestione della somministrazione non sia affidata a terzi.

È fatta salva, comunque, la possibilità anche per il concessionario, Circolo privato, ai sensi dell'art. 10 L.R. n.14/2003 ", di chiedere temporaneamente, per un periodo non superiore ai 30 gg, in occasione di manifestazioni locali (sagre, fiere, ecc...) la licenza per poter somministrare al pubblico, dimostrando, in tal caso, il possesso dei requisiti professionali in capo alla persona delegata ai fini della somministrazione di alimenti e bevande.

Il concessionario, in considerazione della gestione affidata di strutture pubbliche, destinate principalmente all'attività di intrattenimento e svago, limitatamente alle porzioni con idonea destinazione, potrà fare apposita richiesta, se e in quanto previsto dal proprio statuto e dal relativo regime fiscale, di rilascio di autorizzazione per somministrare al pubblico, ai sensi dell'art 4 comma 5 della L.R. n. 14/2003 "DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE".

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di valutare tale ipotesi, di accertare l'esistenza dei requisiti di legge necessari ed eventualmente rilasciare l'autorizzazione di pubblico esercizio (temporanea o permanente) in forma congiunta ad attività di intrattenimento e svago ed in ogni caso ad essa funzionalmente e logisticamente collegata, semprechè alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie prevalente rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, soggetta ad autorizzazione amministrativa/DIA ai sensi delle normative vigenti, potrà essere esercitata anche da terzi purchè in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa di settore.

In questo caso il contratto regolante i rapporti tra concessionario ed esercente l'attività di somministrazione, dovrà prevedere le obbligazioni che il presente contratto di concessione pone in carico al concessionario limitatamente a quanto previsto per lo svolgimento dell'attività di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di valutare preventivamente i contenuti del contratto. Solo successivamente all'espressione di gradimento da parte del Comune sarà possibile procedere alla formalizzazione del contratto. Qualsiasi pattuizione tra le parti senza il preventivo assenso del Comune è nulla di fatto e di diritto.

In tutti i casi suddetti è onere del Circolo rispettare i requisiti igienico – sanitari e le relative comunicazioni/notifiche da presentare all'ufficio sanitario competente.

Il gestore è autorizzato a gestire eventuali spazi da ricavare all'interno dell'impianto oggetto di convenzione in presenza di tutte le autorizzazioni previste dalle norme vigenti unitamente a quella della proprietà per collocarvi erogatori automatici di snack e bevande.

Le autorizzazioni amministrative e sanitarie, eventualmente necessarie, relative a tali attività dovranno essere intestate al gestore o ai terzi eventuali gestori che dovranno curare l'espletamento di tutte le incombenze amministrative richieste.

Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di convenzione e non sono trasferibili, essendo vincolate all'attività dell'impianto sportivo oggetto del presente atto e decadono pertanto automaticamente.

Sono a carico del gestore tutti gli oneri fiscali e dei consumi di rete relativi .

ART. 21 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il rapporto tra il Comune ed il Gestore si configura come atto di concessione amministrativa, finalizzato allo svolgimento di un servizio socialmente utile e all'uso del l'impianto sportivo oggetto di convenzione da parte della citata associazione concessionaria unitamente alla gestione. Per quanto non regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto. Le parti concordano che definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla convenzione da stipulare. Qualora ciò non fosse possibile, le stesse rimettono la definizione della controversia al giudizio del foro ordinario. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e a spese del gestore.

II	Presidente	е	Legale	Rappresentante	dell'associazione	concessionaria
per il	l Comune di No	ovi di M	lodena			
II Re	sponsabile del	Serviz	io	····		

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione

ALLEGATI:

A): Verbale di consegna dei locali e degli spazi, con sommaria descrizione dello stato degli stessi;

B): Verbale di consegna delle attrezzature, con sommaria descrizione delle stesse.

C): Piano di utilizzo

D): Piano di conduzione tecnica

ALLEGATO C alla convenzione del prot. Gen.le								
	<u> </u>	PIANO DI U	JTILIZZO DI	ELL' IMPIA	NTO SPO	RTIVO		
società spo sportive, ric società ed a ad elaborare	rtive, di feder reative e soc associazioni :	razioni ed ciali deve ç sportive ch piano di u	enti di prom garantire, su ne praticano utilizzo seco	ozione spoi lla base di le attività a indo i segue	rtiva e di s criteri obie cui l'impia enti criteri g	cuole, per ttivi e di in anto è desi	ni, di associaz la pratica di a nparzialità a tu tinato, provvec impianto è util	attività utte le dendo
ammesse: (indicare la	è utilizzato d tipologia dello vità funzional	e attività)	·			·	le seguenti a	attività
TIPOLOGIE	E DI UTILIZZ	O ore ann	ue:					
 Attività da parte dell'amministrazione comunale: h								
TOTALE O	RE ANNUE							
- PERGIORNI DI A	ne, dietro ar	TVITA' OR ALL'ANNO ottoriporta	eti possono	essere s	ostituiti p	per tutte	le applicazio matici predis	
CALENDARIO VALEVOLE DAL AL:								
dalle ore	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica	
08-09 09-10								

10-11

11-12							
12-13							
13-14							
14-15							
15-16							
16-17							
17-18							
18-19							
19-20							
20-21							
21-22							
22-23							
ORE SET	TIMANALI		ORE AN	NUE		DI CUI:	
B) - ATTI\	ZZI DIRETTI I /ITA' SCOLAS ORE ANNUE	STICA		O: ORE AN	INUE		
,	RE SOCIETA' : ' ORE ANNU						
D1 -DISA D2 -RAGA	FICOLARI CA ATEGORIE OI BILI AZZI E ANZIA OLI CITTADII	RE ANNU I NI (CORS					
	E ATTIVITA' I TIVITA' ORE	ANNUE _					
	ESTAZIONI S ANIFESTAZIO				_		

ALLEGATO D	alla convenzione del	prot. Gen.le				

PIANO DI CONDUZIONE TECNICA DELL' IMPIANTO SPORTIVO

IMPIANTO DESTINATO ALL'ATTIVITA' SPORTIVA NEL LIMITE DI UNITA' COMPLESSIVE CONTEMPORANEAMENTE PRESENTI

Il Gestore al fine di assicurare la perfetta, regolare e completa efficienza degli impianti e delle attrezzature, relativamente alla conduzione tecnico-sportiva dell'impianto, provvede:

- controllo almeno trimestrale della funzionalità di tutte le attrezzature assegnate, degli arredi ed esecuzione di piccole riparazioni;
- controllo almeno mensile della efficienza degli impianti di segnalazione e sicurezza, dispositivi antincendio, naspi, superamento barriere architettoniche e di primo soccorso (DAE);
- pulizia almeno semestrale degli apparecchi illuminanti esterni;
- controllo almeno mensile dell'efficienza di scarichi e di rubinetti, ecc; revisione almeno trimestrale di tutte le cerniere delle porte interne.

ed alla seguente manutenzione ordinaria riparativa da eseguire in rigoroso accordo e subordine con le disposizioni dell'Ufficio Tecnico comunale:

- riparazione degli impianti elettrici, idrici, igienico sanitari, con rinnovi e sostituzioni dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e mantenerli in efficienza e nel rispetto della normative vigenti durante il periodo contrattuale, con esclusione della manutenzione ordinaria delle caldaie e degli impianti di riscaldamento;
- riparazione con eventuali rinnovi e sostituzione dei componenti, trattamenti protettivi e verniciatura di serramenti, delle opere in ferro ed in legno esistenti;
- riparazioni dei rivestimenti e pavimenti dell'impianto mediante appositi prodotti, garantendo una costante analisi degli eventuali distacchi;
- sostituzione di tutti i tipi di vetro danneggiati;
- pulitura, controllo e riparazione delle canalizzazioni e manufatti di scolo delle acque piovane e condotte fognarie
- riverniciature, sostituzioni e riparazioni per tutti gli eventi vandalici, di teppismo e di deterioramento che si dovessero verificare, da effettuarsi entro breve termine dal rilevamento, ritenendo compresa nell'affidamento l'area esterna dell'impianto in convenzione.

Degli esiti delle verifiche periodiche e delle attività svolte dovrà esserne data tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale; comunque vi è l'obbligo per il soggetto gestore di una continua e diretta relazione con il Servizio Tecnico Manutentivo del Comune al fine di un corretto intervento e per la salvaguardia del patrimonio pubblico.

Il Gestore deve gestire il servizio di custodia e pulizie sulle strutture e sugli impianti con personale qualificato, in particolare per gli impianti elettrici e termici.

Deve inoltre predisporre il piano di sicurezza, nominare il responsabile della sicurezza ed assumersi ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del D.lgs N.81/2008.

Il Gestore deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il Comune inviano per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti.

Il Gestore è tenuto a dotarsi di tutta l'attrezzatura necessaria per il corretto svolgimento delle attività oggetto della convenzione e a mantenerla in perfetta efficienza e conforme alla normativa antinfortunistica.

Deve assicurare un'attenta sorveglianza sul corretto comportamento dei frequentatori del complesso sportivo, attraverso la presenza di almeno una unità di personale per qualsiasi attività sportiva, specialistica o non.

Deve osservare e garantire l'osservanza (far osservare in modo rigoroso) da parte dei concessionari dell'uso dell'impianto per singole manifestazioni o per calendari di manifestazioni, di tutte le disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale contenute nelle Autorizzazioni di

vario genere e attinenti il corretto uso degli impianti, la gestione della sicurezza degli utenti e dove previsto del pubblico seguendo le modalità e le procedure impartite nonché quelle in vigore.

Dovrà agevolare gli interventi di assistenza medica nei casi di urgenza e nel corso delle manifestazioni, ove previsto. Il Comune si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità per danni o lesioni temporanee o permanenti lamentati dai frequentatori del complesso sportivo. La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive ed include la fornitura di tutte le attrezzature necessarie alla pulizia ed al mantenimento in efficienza dei locali, dei bagni e degli spogliatoi. La custodia della struttura deve essere affidata a personale incaricato dal Gestore.

Il Gestore dovrà altresì:

- avere cura dell'habitat naturale, conservare e proteggere l'ambiente ecologico in ottemperanza alle disposizioni di legge in vigore;
- attivare forme di gestione idonee al contenimento dei consumi energetici.
- effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti utilizzando, per la carta, per la plastica, il vetro e l'alluminio, gli appositi cassonetti messi a disposizione dall'Amministrazione (oppure: dotandosi di piccoli contenitori da dislocare all'interno delle strutture sportive. I rifiuti di carta, plastica, vetro ed alluminio, raccolti nei detti contenitori, dovranno essere conferiti presso il Centro di Raccolta a cura del Gestore stesso).

Sono inoltre totalmente a carico del Gestore:

- le spese per acquisto materiali per l'igiene dei servizi, spogliatoi ed ogni altro locale di pertinenza;
- le spese relative al servizio di assistenza sanitaria (primo soccorso, dotazione sala infermeria);
- le spese per disinfestazioni generali con appositi disinfettanti come previsto dalla normativa sanitaria relativa al numero degli interventi ed al tipo di materiale;
- le spese di funzionamento e pulizia del servizio di somministrazione alimenti e bevande;
- le spese di gestione del servizio telefonico (cellulare/postazione fissa) per assicurare il collegamento con le emergenze e gli uffici durante gli utilizzi di convenzione;
- ogni altra spesa riconducibile agli obblighi assunti dall'Assegnatario a mezzo della presente convenzione.

<u>Per quanto riguarda l'uso delle strutture e delle attrezzature in genere, l'associazione concessionaria si impegna:</u>

- a provvedere alla apertura ed alla chiusura dei locali, nonché al riordino degli attrezzi;
- a sorvegliare, durante le ore di apertura, l'accesso agli impianti ed il rispetto degli orari di utilizzo degli stessi;
- a segnalare tempestivamente all'Ufficio Manutenzione del Comune eventuali danni alle strutture ed agli impianti (eventualmente: tramite l'apposito modulo); in mancanza di tale comunicazione il risarcimento danni sarà richiesto gestore stesso.
- a curare la pulizia dei locali utilizzati in modo tale da mantenerli in condizioni dignitose anche per l'uso da parte di altri Gruppi o Associazioni destinati dall'Amministrazione comunale all'utilizzo dell'impianto.

<u>In particolare sono a carico del Gestore da eseguire in rigoroso accordo con l'Ufficio Tecnico Manutentivo Comunale:</u>

- il controllo periodico degli ingressi di accesso e delle uscite di sicurezza con sostituzione delle maniglie e serrature deteriorate verificando che gli stessi rimangano sempre liberi da ostacoli;
- la manutenzione e sostituzione di rubinetteria negli spogliatoi;
- la verniciatura periodica degli arredi fissi deteriorati dall'uso (sedili, panche, ecc.)
- le tinteggiature parziali di ripresa di eventuali parti particolarmente deteriorate dall'uso;
- il controllo periodico del fissaggio di battiscopa e cornici delle porte, con eventuali sostituzioni delle parti rotte o deteriorate;
- il fissaggio di eventuali mattonelle di pavimento o rivestimento staccate, sostituzione di quelle eventualmente rotte per urti accidentali dovuti all'uso;
- il controllo degli organi illuminanti e sostituzione di lampadine;
- il controllo e sostituzione delle segnaletiche di percorso per pubblico e atleti
- la predisposizione e pubblicizzazione piano di emergenza e di evacuazione;